

STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

ATTO DI APPELLO

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C

ZENCA GIORGIO, nato a San Giorgio la Molara (Bn) il 18.02.1970, ivi residente alla Via Fontanamicuni n.10 c.f. ZNCGRG70B18H898W, rappresentato e difeso, giusta procura resa su foglio a parte da intendersi apposta in calce al presente atto dall'Avv. Pierluigi Giordano (CF: GRDPLG83E19A783T), del Foro di Benevento e con cui elettivamente domicilia all' indirizzo telematico di posta elettronica certificata: giordanopierluigi@pec.giordanoavvocati.it e che indicata ai fini delle eventuali comunicazioni di cancelleria il numero di fax 0824.18.10364. *Ricorrente*

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**, in persona del legale Rappresentante pro tempore; **UFFICIO SCOLASTICO PER IL VENETO, AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO**, in persona del legale Rappresentante pro tempore; questi ultimi due presso l'Avvocatura dello Stato di Venezia: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it nonché elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, sito in via Cal di Breda n.116, pec dagli atti: usptv.contenzioso@postacert.istruzione.it *Resistenti*

nonché nei confronti di tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come tutti coloro che sono inseriti, quale personale Ata, nelle medesime graduatorie



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

di parte ricorrente, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente
ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

avverso

la sentenza n. **170/2023** resa dal Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro - dott.ssa
Cusumano del 04.05.2023, nel procedimento rg. n. 1005/2022 - avente ad
oggetto: riconoscimento punteggio servizio militare di leva reso non in costanza
di nomina-non notificata.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., nel giudizio rg. 1005/2022, al Tribunale del Lavoro
di Treviso, il ricorrente chiedeva il riconoscimento del punteggio relativo al
servizio di leva espletato non in costanza di nomina e conseguentemente
l'aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di Istituto della Provincia di
Treviso, ove era inserito, quale personale Ata. Ciò sulla base di aver reso il
servizio militare successivamente alla data di conseguimento del diploma che
consente l'accesso alle predette graduatorie. Il Miur, però, non valutava
correttamente il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di
inserimento e aggiornamento delle graduatorie avrebbero consentito la
valutabilità dello stesso solo se reso "in costanza di nomina", attribuendo,
pertanto, un punteggio di 0,60 invece che di 6,00 punti. Chiedeva la
disapplicazione dei decreti ministeriali relativi perché illegittimi ed in contrasto
con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs
297/1994, la cui portata generale non poteva, quindi, essere oggetto di
restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale
impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Questi i presupposti di fatto del giudizio:



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

FATTO

- 1) Parte ricorrente è collaboratore scolastico, assistente amministrativo inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia della Provincia di Treviso;
- 2) E' in possesso di diploma di scuola superiore conseguito in data 10.07.1989 presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Galileo Galilei" di Benevento;
- 3) Il punteggio attribuito dal Ministero dell'Istruzione nelle Graduatorie di Istituto è il seguente:
 - a) Per il profilo di assistente amministrativo 10,30;
 - b) Per il profilo di collaboratore scolastico 9,40;
- 4) Il punteggio attribuito a parte ricorrente non tiene conto dell'intero punteggio allo stesso spettante per l'espletamento del servizio militare di leva in quanto è stato attribuito un punteggio di 0,60 come previsto dal DM di cui si chiede la disapplicazione;
- 5) Parte ricorrente ha prestato servizio di leva obbligatorio nel periodo dal 10.07.1990 al 10.07.1991;
- 6) Il punteggio attribuito dal Ministero resistente nelle G.I. non prevede l'attribuzione di tutti punti per il servizio di leva militare obbligatorio prestato non in costanza di nomina che vanno valutati alla pari del servizio svolto nel profilo di appartenenza;
- 7) Il ricorrente, in ragione della corretta valutazione del servizio di leva obbligatorio avrebbe diritto all'attribuzione di ulteriori 6,00 punti (relativi ai 12 mesi di servizio militare prestato), invece di quanto calcolato, ex D.M. 50/2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 che gli ha attribuito 0,60 punti per il servizio di leva militare espletato non in costanza di nomina per cui a tale punteggio, in accoglimento della domanda, va aggiunto l'ulteriore punteggio di 5,40;



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

8) Per tale ragione, il punteggio attribuito dalla scuola capofila dovrebbe essere
così rideterminato:

Per il profilo di Assistente Amministrativo **punti 15,70** (10,30 + 5,40)

Per il Profilo di Collaboratore Scolastico **punti 14,80** (9,40 +5,40)

Il ricorrente ha diritto all'integrazione del punteggio con ulteriori punti 5,40 nelle
G.I. della Provincia di Treviso in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.

Veniva richiesta ed autorizzata notifica del ricorso ex art. 151 c.p.c.

Si costituiva il Miur – USR Veneto e USP Treviso a mezzo proprio rappresentante
e contestando il merito del ricorso, ne chiedeva il rigetto. In via subordinata
chiedeva una graduazione del punteggio da attribuirsi a seconda del servizio in
esso sarebbe stato inquadrato.

Il GdL previo rinvio dell'udienza di discussione del 16.02.023, determinato dalla
pubblicazione di altra decisione dello stesso Tribunale di Treviso (la numero
9/2023) in materia, che aveva accolto il ricorso, ed al fine di uniformare e rendere
armonica l'applicazione del relativo diritto nel distretto, rinviava alla discussione
all'udienza del 04.05.2023, dove previa discussione e deposito di memoria,
rendeva, *in contrasto alla decisione cui avrebbe dovuto uniformarsi*, il seguente
dispositivo:

1. Rigetta il ricorso

2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Detta decisione è abnorme, in contrasto con la norma di riferimento,
abbisognevole di integrale riforma.

Tutto ciò premesso in fatto, l'appellante dichiara di interporre, come di fatto
propone



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

APPELLO

avverso la decisione predetta 170/2023 Tribunale di Treviso, per i seguenti motivi.

I

ILLEGITTIMITÀ D.M. 50 DEL 03.03.2021 E DEL DECRETO N. 9256 DEL 18.03.2021

Il Tribunale di Treviso ritiene corretta l'attribuzione dei punteggi assegnati al ricorrente dal Ministero. Afferma, altresì, che la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di cui all'allegato A del DM 50/2021 sia totalmente legittima (pag. 4 ultimo cpv sentenza impugnata).

La decisione gravata si pone in contrasto ai richiami delle corti territoriali e dagli insegnamenti della Suprema Corte, pur indicati, sulla materia.

La giurisprudenza e la dottrina è uniforme nel ritenere il contrario.

E' manifesta l'illegittimità del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 nella parte in cui stabilisce che il servizio militare di leva sia valutabile soltanto qualora espletato in costanza di nomina e pertanto sussiste il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato durante il periodo di leva ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia ove risulta inserito.

Sul punto si fa proprio l'iter logico e motivazionale seguito dal Tribunale di Roma nella pronuncia **n.6576 del 22 giugno 2023**, unitamente a tante altre già intervenute, **in casi sovrapponibili al nostro**, di cui si riporta la parte di interesse "....l'art. 2050 del d.lgs.66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi al comma 1 "che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza di rapporto di lavoro”. La Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n.5679/2020), alla quale si ritiene di aderire, ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co.1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 , co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co.1 cit.). La Suprema Corte ha invero ritenuta non decisiva l’affermazione secondo cui l’art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie; difatti, pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento...che le graduatorie d’istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione ...sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono ad una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine integrata dei primi due commi dell’art. 2050, il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione coerente con il principio di cui all'art. 52, co.2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; ritiene dunque la Corte di Cassazione nella pronuncia citata: " è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit. che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico". Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta..".

Analogo orientamento è espresso dalla Suprema Corte, nella sentenza n. **41894/2021** ed in precedenti relativi a fattispecie analoghe (Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 Cass. 31 maggio 2021 n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021 n. 15467), secondo cui il D.L.vo n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola ai fini della carriera dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione in ruolo, precisa che «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, consente, quindi, di affermare che il punteggio pari a **6 punti** per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto **anche quando non espletato in costanza di nomina**. L'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, riguardante la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Secondo il Ministero resistente ed il Tribunale di prime cure, l'articolo 485 del D. Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera.

Tale interpretazione secondo la Corte di legittimità non è corretta.

Nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento, (ma ciò è fungibile anche per le graduatorie di istituto) sancisce che *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore e anche se prestati in costanza di rapporto (art. 2050 co. 2 cit) in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 co. 1 cit.)”.*

Il ricorrente ha svolto, ed è pacifico ed incontestato, il servizio militare di leva, come illustrato in ricorso, dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA (Diploma di Istituto Tecnico per Geometri) non in costanza di rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto dedotto va, quindi, disapplicato il D.M. n. 50/2021, e devono essere riconosciuti punti 0,50 nella graduatoria per ogni mese di servizio militare svolto e 6 punti per ogni anno di servizio svolto **non in costanza di rapporto di lavoro.**



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

II

Sulla valutazione del DM 50/21 e del comma 7 dell'art. 485 del D.Lgs 297/1994

Il Tribunale di primo grado segue un percorso motivazionale monco e carente. Ha ritenuto che è conforme al diritto il trattamento diverso riservato a coloro i quali avessero prestato servizio di leva in costanza o meno di nomina. Richiama sul punto la decisione del Tar Lazio n.6369/2021 (pagg. 3 e 4 sentenza).

Anche in tale situazione, interpretando acriticamente il complesso di norme coordinate per la determinazione del caso di specie, in uno a tutta la uniforme giurisprudenza, anche amministrativa, segnalata dal ricorrente, il primo giudice ha fatto mal governo del diritto.

Sta di fatto che la decisione amministrativa richiamata dal Tribunale è ampiamente superata e largamente criticata dalla giurisprudenza dell'intera penisola; ma andiamo con ordine.

L'Allegato A al D.M. Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 stabilisce che il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:

a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) scuole primarie statali;

c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche e culturali Italiane all'estero; Istituzioni convittuali, attribuiscono **per ogni anno:**

PUNTI 6, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50.

L'allegato A al medesimo D.M. 630/2017 precisa, però, che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di*



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."

Il DM 50/2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 ed i successivi atti regolamentari e dipartimentali, sono illegittimi e vanno disapplicati in quanto contrastano con l'articolo 485, comma 7 del D.Lgs. 297/1994, che così espressamente prevede: *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti."*

La norma in esame, consente di affermare, senza timore di smentita, **che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.**

Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata.

III

Conseguimento del titolo prima del servizio militare

Si contesta espressamente che il primo giudice non abbia accertato, e non ne fa menzione nella decisione, la circostanza che il servizio militare sia stato reso dal ricorrente, dopo il conseguimento del titolo abilitante all'inserimento nelle graduatorie di cui si discorre.

Il presupposto applicativo dell'art. 485, comma 7 del D. Lgs 297/1994 è lo svolgimento del servizio militare di leva obbligatorio dopo il conseguimento del



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

titolo di studio che consente l'accesso all'insegnamento, che nel caso in esame,

sussiste e pertanto la domanda del ricorrente deve essere accolta.

Il titolo di studio è stato conseguito nell'a.s. **1988-1989**.

Il servizio militare è stato espletato nel periodo dal **10.07.1990 al 10.07.1991**.

La norma pertanto si applica al ricorrente.

Nel disposto normativo di cui all'art. 297/1994 non è stato volutamente indicato

un parametro di valutabilità del servizio militare.

E' palese che il legislatore abbia voluto garantire tutti coloro che hanno prestato

il servizio di leva obbligatorio in favore dello Stato per lo svolgimento di compiti

istituzionale di elevato valore morale e sociale.

La disposizione del Decreto Ministeriale 374/2017 contrastante con la norma

primaria di cui all'art. 485, comma 7 del D.Lgs 297/1994 va disapplicata in

quanto il legislatore non ha voluto codificare e dettagliare quale tipologia di

servizio militare sia riconoscibile e quale no.

Dirimente è la recentissima decisione del **Consiglio di Stato n.266.2023**

depositata il 09.01.2023 che, analizzando un caso perfettamente aderente al

presente ricorso, richiamando il consolidato orientamento deciso con il

precedente **n.1720 del 10.03.2022, arriva alle medesime conclusioni, ritenendo**

corretta la richiesta del ricorrente, riporta: *"...È lungo questa linea interpretativa, in*

cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs.

297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un

principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio

civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art.

485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore,

sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

*espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, **IN MISURA NON INFERIORE**, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)...".*

IV

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DECISIONI DI RIFERIMENTO

La materia de qua è stata più volte oggetto di pronunce della Giurisprudenza Amministrativa oltreché dei Tribunali del Lavoro. La normativa si pone in perfetto coordinamento ed in puntuale applicazione del disposto dell'art. 52 della Costituzione.

Nessun dubbio in ordine alla giurisprudenza intervenuta sul punto che è stata confermata da ordinanza di **Cassazione Civile numero 5679/2020**, erroneamente applicata ed interpretata dal primo giudice, secondo cui: *"...Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010...."*

Sussiste poi l'ulteriore requisito costituito dall'acquisizione del titolo di studio utile per l'inserimento in graduatoria prima dell'espletamento del servizio militare.

Monolitica e costante è la giurisprudenza di merito e amministrativa, che ha sancito l'illegittimità dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 44/2011 che, discostandosi dal chiaro disposto della fonte primaria costituita dal D.Lgs 297/1994, ha limitato



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

la valenza del servizio militare di leva con l'aggiunta del requisito dello svolgimento in costanza di servizio.

La posizione è confermata dalla recentissima decisione della Suprema Corte sulla validità *"a tutti gli effetti"* del servizio militare di leva prestato fuori dal rapporto di lavoro scolastico, dopo il conseguimento del titolo di studio (Corte di Cassazione civile, Sez. Lav., con le sentenze n. 34686 e n. 34687 del 16 Novembre 2021): *"A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"...* in coerenza con quanto ricavabile dall'art. 52 della Costituzione, comma 2, per cui *"chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi"*.

Ulteriormente la S.C. con la decisione n.35380 del 18.11.2021 è intervenuta nella complessa tematica della computabilità del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, chiarendo in via definitiva che gli stessi devono essere sempre valutati, **anche se non prestati in costanza di rapporto di impiego.**

La corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore **ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.**

L'art. 485 co. 7 D.Lgs. 297/2004 è applicabile al personale ATA.



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

Ciò emerge dall'analisi complessiva e comparata dell'art. 62 della l. 11 luglio

1980, n. 312, con l'art. 485, comma 7 D.Lgs.297/1994.

Seppur riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio

di carattere generale nell'ordinamento scolastico, che in assenza di plausibili

ragioni per discriminare il personale inquadrato nei ruoli ATA, deve ritenersi

estensibile anche a quest'ultimo anche in ragione dell'art. 569, comma 3. Del pari

la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla

sua collocazione all'interno del testo normativo recante l'ordinamento militare,

prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini

ivi previsti per i concorsi per l'assunzione di impieghi civili alle dipendenze della

pubblica amministrazione (Cfr. sul punto ex multis Consiglio di Stato sentenza

n.7383/2022).

La Suprema Corte con ordinanza n.41894/2021 del 29.12.2021 (già citata) ha

infine scolpito il principio di diritto poi più volte espresso anche dal G.A.,

disapplicando perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M.

n. 44 del 2011, art. 2, comma 6, che consentiva rispetto alle graduatorie ad

esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di

rapporto di lavoro.

E' principio ormai pacifico nell'ordinamento l'equiparazione ai fini della

ricostruzione dei punteggi, la validazione dell'espletamento del servizio militare

tanto in costanza di nomina che in suo difetto.

La decisione da ultimo richiamata è del tutto sovrapponibile a quello oggetto

del presente giudizio, avendo il ricorrente ottenuto il titolo di studio nell'a.s.

1988-1989 ed avendo svolto il servizio militare nel periodo dal 10.07.1990 al

10.07.1991, pertanto non in costanza di rapporto di lavoro, per cui in



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

applicazione del quadro ermeneutico di cui innanzi avrebbero dovuto essergli

riconosciuti in graduatoria n.0,50 punti per ogni mese di servizio militare svolto

non in costanza di rapporto di lavoro, per un totale di 6,00 e non 0,60.

Il ricorso deve essere quindi accolto e, pertanto, va dichiarato il diritto del

ricorrente al riconoscimento del punteggio per il servizio militare dallo lui svolto

parimodo a quello prestato in costanza di nomina.

Il principio è stato espresso dalla Giustizia Amministrativa nel filone

interpretativo meglio rappresentato dalle decisioni del Consiglio di Stato

n.1720/2022, n.3286/2022, n.7376/2022, 7383/2022 e da ultimo n.266/2023.

La giustizia ordinaria ha ugualmente affermato il diritto di equiparazione del

servizio reso in costanza di nomina a quello in sua assenza, pervenendo alla loro

equipollenza.

La giurisprudenza territoriale di tutta la Nazione sta facendo esatta applicazione

delle decisioni nomofilattiche delle Supreme Corti con lo scopo di rendere

uniforme l'applicazione del diritto e fornire precisa tutela ai ricorrenti.

Anche lo stesso Tribunale di Treviso con decisione n.9 del 12.01.2023 dott.

Giordan, ha applicato i principi di diritto di cui chiede pedissequa applicazione il

Zenca Giorgio.

V

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO

In ragione di tutto quanto esposto, provato documentalmente, ove la Corte Adita

ritenesse fondate le doglianze di parte ricorrente per tutti i motivi esposti, si

chiede espressamente che venga riconosciuto adeguato risarcimento del danno

per i pregiudizi subiti dal ricorrente a causa del provvedimento richiamato,

argomenti meglio rappresentati e motivati nei punti innanzi. A tal uopo, visto che



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

lo stesso ricorrente non ha potuto espletare attività lavorativa per la perdita di chances relativamente ai motivi ed ai fatti esposti appare giusto ed equo che la Giustizia, verificati anche gli orientamenti in materia (tutti positivi), riconosca adeguato risarcimento del danno in favore del ricorrente da determinarsi in via equitativa in relazione a tutto quanto esposto anche in ragione della circostanza che le istanze risarcitorie sul piano civile ed amministrativo hanno una diversa quantificazione e qualificazione anche in ordine alla prova.

Tutto ciò premesso, parte ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

RICORRE

all'Ecc.ma Corte di Appello affinché, ritenuta la propria competenza ed emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione e discussione, previa indicazione delle eventuali modalità di notifica agli eventuali controinteressati, e accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, e richiamando tutte le deduzioni, eccezioni, contestazioni di cui al ricorso introduttivo ex art.414 c.p.c., nonché nelle note autorizzate,

In via principale

- Accogliere l'appello ed in riforma dell'impugnata decisione n.170/23 Tribunale di Treviso, accogliere integralmente le conclusioni di cui al ricorso di primo grado e che qui si riepilogano e pertanto per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte

ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio

militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio

valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente

inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A.

nei profili di appartenenza;

- per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di

istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta

effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del

diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella

leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori **5,40** punti per il servizio

militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque

complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente Amministrativo di

15,70, e quale Collaboratore Scolastico di 14,80 ovvero nella somma maggiore o

minore ritenuta di giustizia.

- disporre, a carico dei resistenti, adeguato risarcimento del danno in favore del

ricorrente per tutto quanto patito, anche a livello materiale, a seguito dell'abuso

di potere subito a causa della violazione/errata applicazione della normativa di

riferimento e della costante interpretazione Giurisprudenziale nota da anni, a

quantificarsi secondo il prudente apprezzamento della Giusstizia adito;

- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio,

oltre accessori di legge, da attribuirsi al sottoscritto difensore.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

all. 1) Copia graduatorie personale Ata;

all. 2) Certificato espletamento servizio militare;



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

all. 3) Titoli del ricorrente;

all. 4) Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del
18.03.2021;

all. 5) Esenzione contributo unificato;

all. 6) Sentenza appellata;

all. 7) Sentenza n.9/23 Tribunale di Treviso;

all. 8) Procura alle liti;

all. 9) Giurisprudenza richiamata in atto.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente
procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente,
nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito
inferiore ad euro 34.107,72.

San Giorgio la Molara/Venezia 03.11.2023

Avv. Pierluigi Giordano



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO,

UFFICIO SCOLASTICO PER IL VENETO, AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO,

Sul punto, si rileva che il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti e che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ecc.ma Corte di Appello, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:



STUDIO LEGALE GIORDANO

V/LE O.FRAGNITO,5 TEL 0824-983278 - TEL.0824.275075 - FAX 0824.1810364
82020 SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)

≈≈≈

VIA ROMA,7 INT.1 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
CELLULARE +393334266586 - WWW.GIORDANOAVVOCATI.IT

a) quanto ai resistenti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto
di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Chiede con la presente istanza di essere autorizzato, ai sensi della predetta
norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza
a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del
decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici
scolastici regionali e provinciali.

Con osservanza,

San Giorgio la Molara/Venezia 03.11.2023.

Avv. Pierluigi Giordano

